

**Registro Generale n. 77 Del 18/10/2019**

**ORDINANZA SETTORE AMBIENTE ECOLOGIA, MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE**

**OGGETTO: MISURE DI LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMPRESI QUELLI ALIMENTATI A BIOMASSA LEGNOSA, NONCHE' PRESCRIZIONI PER LE COMBUSTIONI ALL'APERTO E PER LO SPANDIMENTO DI LIQUAMI ZOOTECNICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NEL PERIODO FINO AL 31 MARZO 2020.-**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana di che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha

approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;

- il Comune di San Martino Buon Albergo risulta inserito in zona IT0512 per i parametri relativi agli inquinanti atmosferici polveri sottili PM10, biossido di azoto, IPA, benzene e ozono;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;
- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – del 05 settembre 2019 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano;
- in data 12 settembre 2019 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) -presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure previste nell'Accordo di Bacino Padano;
- in data 10 ottobre 2019 si è tenuta un'ulteriore seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato quanto emerso nella riunione del Comitato CIS, tenutasi in data 26.09.19;

RITENUTO CHE:

- sia necessario adottare con specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.I.S. del 05 settembre 2019, misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10, intervenendo anche sulle emissioni derivanti dagli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa;

VISTI:

- il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;
- la seduta del C.I.S in data 05 settembre 2019 e gli incontri di coordinamento tra i comuni capoluogo;
- la seduta T.T.Z. in data 12 settembre 2019;
- la decisione della Giunta comunale nella seduta del 18 ottobre 2019;
- la deliberazione della Giunta regionale 6 giugno 2017 n. 836;
- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia

ambientale” che, tra l’altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

## **ORDINA**

**in tutto il territorio comunale nel periodo dalla sottoscrizione della presente fino al 31 marzo 2020 il rispetto dei seguenti divieti ed obblighi:**

- 1.divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – legna, cippato, pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva inferiore alla **classe 2 stelle**;
- 2.divieto di effettuare **combustioni all’aperto**, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- 3.divieto di effettuare **falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio** a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe per i fuochi di Capodanno e per i falò rituali in occasione dell’Epifania, nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall’Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo allegato alla presente ordinanza, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
- 4.divieto di climatizzare i seguenti spazi dell’abitazione o ambienti ad essa complementari: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;

**in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio:**

- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici;

**in caso di raggiungimento del livello di allerta 2 – rosso:**

- divieto di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- divieto di spandimento di liquami zootecnici;

**ed è inoltre fatto**

### **O B B L I G O**

1. nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di **limitazione della temperatura misurata** ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
  - a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
    - E.1 - residenza e assimilabili;
    - E.2 - uffici e assimilabili;
    - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
    - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
    - E.6 - attività sportive;
  - a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  - di utilizzare negli impianti di riscaldamento a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, **pellet** che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II sezione4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

### **I N V I T A**

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell'iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto "Attenti alle porte".

### **I N F O R M A**

Che nell'Accordo di Bacino Padano, che interessa le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, è stato previsto quanto segue:

- dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile installare generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "4 stelle" e continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle".

### **Sanzioni previste**

Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla

data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il presente provvedimento venga pubblicato in "Amministrazione Trasparente".

La presente ordinanza viene inviata per l'esecuzione e per quanto di rispettiva competenza a:

- Messi comunali;
- Responsabile del Settore Ecologia e manutenzioni del Comune di San Martino Buon Albergo;
- Comando Polizia Locale di San Martino Buon Albergo;
- Responsabile Settore Affari Generali (per inserimento nei pannelli info-point);
- Comando Stazione Carabinieri di San Martino Buon Albergo (PEC tvr20542@pec.carabinieri.it);
- Provincia di Verona – Settore Ambiente (PEC ambiente.provincia.vr@pecveneto.it).

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio e attraverso idonea comunicazione a mezzo internet e pannelli info-point.

Letto e Sottoscritto a norma di legge

San Martino Buon Albergo, 18/10/2019

IL SINDACO  
**Franco Giacomo De Santi**

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

2/2005

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE SANTI FRANCO

CODICE FISCALE: IT:DSNFNC53L25I003T

DATA FIRMA: 18/10/2019 10:24:03

IMPRONTA: 65633965383439373234323230663439396365363632313332356131386134303764623539386636